



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 06.09.2019

Info/106 (R)/09.19/GIURISPRUDENZA: cadenza verifica di conformità per i rifiuti in discarica

**GIURISPRUDENZA: LA VERIFICA CONFORMITÀ DEI RIFIUTI CONFERITI IN
DISCARICA E DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL GESTORE
ALMENO UNA VOLTA L'ANNO E ENTRO IL 31 DICEMBRE**

Evidenziamo questa pronuncia di giurisprudenza per l'interesse dell'argomento visti i dubbi interpretativi che possono nascere ai gestori riguardo all'applicazione della normativa discarica.

La verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica che il gestore deve effettuare almeno una volta l'anno ex Dm 27/9/2010 va fatta entro il 31 dicembre dell'anno civile di riferimento.

Questo in conclusione quello che la Cassazione ha sostenuto a seguito con la sentenza 26 agosto 2019, n. 36400 ha accolto le doglianze di una impresa della Toscana condannata per mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, Dlgs 152/2006. Secondo il Giudice del merito l'obbligo di verifica periodica dei rifiuti conferiti in discarica andava fatto ogni 12 mesi e non nell'anno solare come sostenuto dall'impresa ricorrente.

Secondo l'interpretazione della Corte deve dedursi dal Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (recante Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relative alle discariche di rifiuti) che prevede "*l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa*".

Anche secondo quanto indicato nel Dm 27 settembre 2010, secondo l'interpretazione della Corte la locuzione "almeno una volta l'anno" non vuole significare "ogni dodici mesi" **ma**, come ritenuto anche dall'impresa ricorrente, **almeno una volta nell'anno civile di riferimento, cioè il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre**. Se il Legislatore avesse invece inteso fare riferimento ad un lasso di tempo di durata annuale avente una differente decorrenza in ipotesi, quella dell'ultima verifica di conformità effettuata e così avrebbe dovuto statuirlo con una diversa, più chiara, previsione. E così avrebbe dovuto fare la Provincia nell'ambito delle prescrizioni Aia.

Il testo della sentenza in allegato.